



DELIBERA N. 72 del 16 Settembre 2020

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

CONSIDERATO il Ricorso del Sig.ra ██████████, avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori emanati dal CpI di ██████████: provvedimento prot. n. ██████████ del 01/04/2019 di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione dello stesso CpI, fissata il 26/03/2019, per la

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

partecipazione agli incontri concordati in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato; provvedimento prot. n. [REDACTED] del 15/05/2019 di decurtazione di una mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla seconda convocazione dello stesso CpI, fissata il 07/05/2019, per la partecipazione agli incontri concordati in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo raccomandata A/R, in data 09/10/2019;

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 16 Settembre 2020, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta risulta che la ricorrente sottoscriveva, in data 06/08/2018, presso il CpI di [REDACTED] il Patto di Servizio Personalizzato. Nel Patto viene concordato un colloquio in data 09/08/2018. La ricorrente risulta assente a tale incontro per giustificato motivo. Con nota prot. n. [REDACTED] del 09/01/2019, inviata tramite raccomandata A/R, la Sig.ra [REDACTED] viene convocata dal CpI per il giorno 04/02/2019. La ricorrente risulta assente anche a questo incontro per giustificato motivo. Con nota prot. n. [REDACTED] del 06/02/2019, inviata a mezzo raccomandata A/R, la ricorrente viene convocata dal CpI per il giorno 26/03/2019. La Sig.ra [REDACTED] risulta assente ingiustificata e la raccomandata resta inesitata per "compiuta giacenza". Il CpI, con nota prot. [REDACTED] del 01/04/2019, inviata tramite raccomandata A/R, convoca nuovamente la ricorrente in data 07/05/2019. In tale nota, oltre alla seconda convocazione, le viene notificata l'applicazione della sanzione di un quarto di mensilità Naspi, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, all'incontro del 26/03/2019. La ricorrente risulta assente ingiustificata anche a tale incontro e la raccomandata ritorna al CpI per "compiuta giacenza". Il Cpi, con nota prot. n. [REDACTED] del 15/05/2019, inviata a mezzo raccomandata A/R, fissa un appuntamento, in terza convocazione, della Sig.ra [REDACTED] per il giorno 11/06/2019. In tale nota le viene contestualmente notificata l'applicazione della sanzione di decurtazione di una mensilità NASpI, per la mancata presentazione, senza giustificato motivo, all'appuntamento del 07/05/2019. Anche in questo caso la raccomandata non viene ritirata e ritorna al CpI per "compiuta giacenza".

La ricorrente chiede che vengano annullati i provvedimenti sanzionatori in oggetto affermando di non essersi potuta recare agli appuntamenti per motivi di salute. A tal fine allega al ricorso copia di certificato medico, datato 01/05/2019, riportante la prescrizione di 60 gg. di riposo.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia documentazione relativa a: Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dalla Sig.ra [REDACTED]; nota prot. n. [REDACTED] del 06/02/2019 con relativa raccomandata A/R; nota prot. [REDACTED] del 01/04/2019 con relativa raccomandata A/R; nota prot. n. [REDACTED] del 15/05/2019 con relativa raccomandata A/R; note di comunicazione ad ANPAL relative alle sanzioni applicate; certificato medico della Sig.ra [REDACTED] acquisito dal CpI in data 29/07/2019. In merito al ricorso, il CpI rappresenta che, in data 18/07/2019, la Sig.ra [REDACTED] si è recata presso i suoi uffici, a seguito delle decurtazioni effettuate dall'INPS, chiedendo spiegazioni in merito alle decurtazioni. In tale occasione le venivano fornite tutte le copie delle raccomandate di convocazione inviate e non ritirate e le si faceva presente che non aveva mai giustificato le assenze. Successivamente,

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

via Fornovo 8 – 00192 – Roma

Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

in data 29/07/2019, la ricorrente consegnava al CpI copia di certificato medico, datato 01/05/2019, per 60 giorni di cura. Riconvocata per il giorno 04/09/2019, la stessa consegnava in data 05/09/2019 certificazione medica per un giorno di prognosi.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce inammissibile il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati. Il ricorso, in relazione ai provvedimenti sanzionatori in oggetto, risulta inammissibile per decorrenza dei termini di presentazione dello stesso (30 gg solari). Anche computando il termine per la presentazione dello stesso a partire dal giorno in cui la ricorrente è venuta a conoscenza dei provvedimenti sanzionatori in oggetto (18/07/2019), il ricorso, così come indicato al punto 3 “Termini per la presentazione del ricorso” del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art.21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150” allegato alla delibera n. 53 del 02/12/2019 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità, risulta tardivamente presentato. Il Comitato ritiene, altresì, che il ricorso possa essere rigettato anche nel merito. Nel caso di specie, la ricorrente non ha prodotto la documentazione atta a motivare la sua assenza agli appuntamenti fissati dal CpI nei termini previsti dalla normativa vigente e come indicato dalla nota MLPS 39-3374 del 2016 e dal documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art.21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150” allegato alla delibera n. 53 del 02/12/2019 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l’atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 16 Settembre 2020

Il Segretario

Dott.ssa Rita De Rinaldis

Il Presidente

Avv. Paola Nicastro
(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)